

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTEL BOLOGNESE PER IL PERIODO 2019 – 2024.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, per la quale intervengono:

- Il Comune di Castel Bolognese (Cod. Fisc.) rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione Economica dell'Unione della Romagna Faentina (Cod. Fisc.), sig.ra _____, nata a _____ il _____ e domiciliata per la carica in Faenza presso la sede dell'URF, Piazza del Popolo n. 31, ai sensi dell'art. ... dello Statuto dell'Unione della Romagna Faentina;

E

- _____, con sede a _____, in _____ (Cod. Fisc. _____) per la quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ nella qualità di Presidente, si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2008 di approvazione degli indirizzi generali per la realizzazione di una piscina comunale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2008 di approvazione dello schema di convenzione per la concessione della gestione del palazzetto dello sport e della piscina comunale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 12/03/2008 di modifica e integrazione dello schema di convenzione per la concessione della gestione del palazzetto dello sport e della piscina comunale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2008 di approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica per la realizzazione di una piscina comunale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19/03/2008 di approvazione delle disposizioni per la gestione della piscina comunale;
- convenzione Rep n. 4265 del 17/07/2008 "Convenzione tra il Comune di Castel Bolognese e la Cooperativa Nuova Co.G.I. Sport – Cooperativa Gestione Impianti Sportivi e Promozione di Faenza per la concessione della gestione del palazzetto dello sport e della piscina comunale"
- deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/04/2011 di approvazione di modifiche e integrazioni da apportare alla citata convenzione rep bis n. 4265 del 17/07/2008;
- convenzione Rep n. 4290 del 19/05/2011 "Integrazione e modifica convenzione tra il Comune di Castel Bolognese e la Cooperativa Nuova Co.G.I. Sport – Cooperativa Gestione Impianti Sportivi e Promozione di Faenza per la concessione della gestione del palazzetto dello sport e della piscina comunale - rep bis n. 4265 stipulata in data 17/07/2008;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 9/08/2017 avente ad oggetto: "Proroga convenzione tra il Comune di Castel Bolognese e la Cooperativa Nuova Co.G.I. Sport – Cooperativa Gestione Impianti Sportivi e Promozione di Faenza per la gestione del palazzetto dello sport fino al 31/12/2018";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018 avente ad oggetto: "Concessione della gestione del palazzetto dello sport e della piscina comunale per il periodo 2019 - 2024: approvazione linee di indirizzo per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento a terzi";
- determinazione dirigenziale n. 118 del 21.01.2019 avente ad oggetto: "Proroga convenzione tra il Comune di Castel Bolognese e la Cooperativa Nuova Co.G.I. Sport – Cooperativa Gestione Impianti Sportivi e Promozione di Faenza per la gestione del palazzetto dello sport fino al 31/08/2019";
- che con determinazione dirigenziale n del è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- che è stata espletata la procedura per l'individuazione del gestore degli impianti suddetti;

Ciò premesso, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Affidamento

1. L'Amministrazione committente affida in concessione a, di seguito denominato «Concessionario», la gestione degli impianti sportivi, siti in Castel Bolognese, Via Donati, rappresentati nella planimetria allegata sotto la lettera A) e identificati al NCEU come segue:

- palazzetto dello sport: foglio 23 mapp. 476;
- piscina: foglio 23 mapp. 721;

di seguito denominati anche «impianti», per la durata stabilita dal successivo art. 18.

2. E' vietata la sub-concessione della gestione degli impianti e l'esercizio di attività non previste nella presente convenzione.

Art. 3 - Descrizione degli impianti

1. Gli impianti sportivi di cui al precedente art. 2, sono costituiti da:

Piscina:

- a) n. 3 vasche scoperte, di cui:

- la prima "polivalente", a forma di "C", con tre zone separate: una per il nuoto della lunghezza di 25 m, una quadrata per fitness e acquagym e una quadrata tipo spiaggia per i bambini;
- la seconda, a forma circolare, con idromassaggio e una capacità di dodici posti;

- la terza, a forma circolare, dotata di fontana a cascata a forma di fungo per bambini e relax;

- b) area verde attrezzata annessa;
- c) due spogliatoi dotati di servizi;
- d) recinzione della intera struttura;
- e) zona bar.

Palazzetto con:

- a) campo basket/pallavolo con parquet;
- b) saletta Judo e altre discipline;
- c) spogliatoi e relativi servizi;
- d) tribune con capienza di massimo 500 posti.

2. La precedente descrizione degli impianti potrà essere aggiornata, anche con semplice comunicazione del Dirigente competente, sulla base della situazione risultante dalla realizzazione di eventuali interventi di modifica agli impianti stessi, ai sensi dell'art. 5 e 6.
3. Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale s'intendono parte integrante degli impianti.
4. La consegna degli impianti e delle attrezzature, è effettuata con verbale redatto e sottoscritto dall'Amministrazione e Concessionario.
5. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione delle strutture e delle attrezzature, impegnandosi alla restituzione a fine gestione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.
6. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 30.
7. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione e alla conduzione degli impianti, delle strutture, delle attrezzature, si procederà alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 24, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
8. Eventuali danni prodotti dal concessionario, dovranno essere riparati o risarciti dallo stesso concessionario, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 4 - Destinazione e finalizzazione degli impianti

1. Gli impianti sono destinati alla pratica degli sport compatibili con le strutture in essi presenti e alla loro promozione a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti sul territorio.
2. Gli impianti devono essere utilizzati secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 5 - Conduzione tecnica della piscina

1. Il Concessionario assumerà tutte le spese di conduzione della piscina, intestando a

sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti, se ed in quanto dovuta, e provvederà alla pulizia della piscina. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per la conduzione dell'impianto concesso in gestione, ad eccezione di quanto posto espressamente a carico dell'Amministrazione dalla presente convenzione.

2. Negli orari di apertura, la piscina sarà sottoposta al controllo e alla vigilanza del Concessionario.
3. Il Concessionario fornirà il supporto tecnico nell'uso dell'impianto e delle attrezzature e condurrà gli impianti tecnologici secondo le norme vigenti e con proprio personale specializzato ovvero ricorrendo a ditte specializzate.
4. Il Concessionario provvederà agli **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** secondo l'offerta presentata in sede di gara. Il concessionario è tenuto alla **manutenzione straordinaria**, nonché agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento delle certificazioni di agibilità degli impianti. Con riferimento alla **cura del verde**, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio dell'area almeno due volte l'anno, alla verifica e al controllo della staticità delle alberature presenti nell'area a tutela della sicurezza delle attività che vi si svolgono.
5. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 23 si riscontri la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in funzione di mantenimento della struttura in condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione del quale si osservano le disposizioni del presente articolo.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, anche su proposta del Concessionario stesso, ad effettuare la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioria degli impianti, strettamente strumentali alla gestione del servizio. Gli interventi devono essere autorizzati dall'Amministrazione, previo parere da parte dei competenti uffici comunali, con contestuale definizione degli accordi tra le parti relativi a:
 - modalità di realizzazione degli interventi;
 - eventuale concorso dell'Amministrazione alle spese di realizzazione degli interventi e modalità di liquidazione dell'eventuale rimborso, che sarà in ogni modo subordinato alla verifica delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate e al previo accertamento della regolare esecuzione;
 - adempimenti fiscali e amministrativi.
7. Tutti gli interventi di **manutenzione straordinaria** sui locali, sugli impianti tecnologici e sulle attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione previo parere dei competenti Servizi.
8. Tutti gli **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** e di miglioria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno inoltre, se necessario, ricevere l'autorizzazione dei Servizi dell'Azienda U.S.L. e delle autorità preposte (Vigili del fuoco, CTPVLPS, CONI ecc.).
9. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge e del Codice dei contratti pubblici.
10. I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio dell'Amministrazione senza che il

Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.

11. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione.
12. L'Amministrazione ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal medesimo. In caso contrario, e a semplice richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della convenzione, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 6 – Conduzione tecnica del Palazzetto

1. Il Concessionario assumerà tutte le spese di conduzione del Palazzetto, intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti, se ed in quanto dovuta, e provvederà alla pulizia dell'impianto. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per la conduzione dell'impianto concesso in gestione ad eccezione di quanto posto espressamente a carico dell'Amministrazione dalla presente convenzione.
2. Negli orari di apertura, il Palazzetto sarà sottoposto al controllo e alla vigilanza del Concessionario.
3. Il Concessionario fornirà il supporto tecnico nell'uso del Palazzetto e delle attrezzature ove necessario e condurrà gli impianti tecnologici secondo le norme vigenti e con proprio personale specializzato ovvero ricorrendo a ditte specializzate.
4. Il Concessionario provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria come da offerta presentata in sede di gara. Con riferimento alla cura del verde il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio dell'area almeno due volte l'anno, alla verifica e al controllo della staticità delle alberature presenti nell'area a tutela della sicurezza delle attività che vi si svolgono.
5. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 23 si riscontri la necessità di interventi di manutenzione ordinaria, in funzione di mantenimento della struttura in condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione del quale si osservano le disposizioni del presente articolo.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, anche su proposta del Concessionario stesso, ad effettuare la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto, strettamente strumentali alla gestione del servizio. Gli interventi devono essere autorizzati dall'Amministrazione, previo parere da parte dei competenti uffici comunali, con contestuale definizione degli accordi tra le parti relativi a:
 - modalità di realizzazione degli interventi;
 - adempimenti fiscali e amministrativi.I costi relativi saranno a carico dell'Amministrazione.

7. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione previo parere dei competenti Servizi.
8. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno inoltre, se necessario, ricevere l'autorizzazione dei Servizi dell'Azienda U.S.L. e delle autorità preposte (Vigili del fuoco, CTPVLPS, CONI ecc.).
9. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge e del Codice dei contratti.
10. I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio dell'Amministrazione senza che il Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.
11. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture del Palazzetto, salvo specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione.
12. L'Amministrazione ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal medesimo in violazione del presente articolo. In caso contrario, e a semplice richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della convenzione, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 7 – Modalità di utilizzo degli impianti sportivi

1. L'accesso agli impianti è libero e possono accedervi, oltre al Concessionario, associazioni, società sportive e privati che ne richiedano l'uso per le finalità di cui all'art. 4.
2. Gli orari di utilizzazione sono definiti annualmente dal Concessionario d'accordo con l'Amministrazione.
3. Il Concessionario può organizzare liberamente e in piena autonomia l'attività degli impianti per effettuarvi:
 - attività sportiva (allenamenti, gare, corsi, stages, campionati, ecc.);
 - attività amministrative e sociali;
 - eventuali attività extra-sportive previa autorizzazione dell'Amministrazione. In questo caso, la richiesta dovrà essere inviata all'Amministrazione con un preavviso di almeno dieci (10) giorni. Per tali attività, il Concessionario dovrà conseguire tutte le autorizzazioni richieste dalla legge.
4. Le scuole potranno accedere gratuitamente agli impianti nel corso dell'anno scolastico, in orario mattutino e secondo un calendario annuale concordato tra Concessionario, istituzioni scolastiche e Amministrazione.
5. L'Amministrazione si riserva di utilizzare gli impianti per lo svolgimento di iniziative sportive ed extra-sportive per un numero massimo di quindici (15) giornate all'anno, complessivamente per i 2 impianti. Le giornate e gli orari dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, salvo comprovate situazioni

di necessità o di urgenza. In tali casi, il ripristino degli impianti e le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle iniziative sono a carico dell'Amministrazione. L'utilizzo degli impianti è a titolo gratuito.

6. Il Concessionario concede in uso gli impianti ai soggetti descritti al punto 1 che ne fanno richiesta.
7. Coloro che ricevono in uso gli impianti non potranno svolgere attività diverse da quelle oggetto di concessione, né variare gli orari di utilizzazione, né assegnare ad altri propri orari di disponibilità dell'impianto.
8. Il Concessionario dovrà in ogni caso gestire gli impianti nel rispetto delle norme vigenti procurandosi tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni ecc. eventualmente necessarie.
9. Per quanto non specificato nella presente convenzione si rinvia, ove applicabile, al Regolamento Comunale per l'uso del Palazzetto dello Sport, approvato con atto CC n. 171 del 18/07/1985 e modificato con atto CC n. 266 del 2/10/1986.

Art. 8 - Personale

1. In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire l'integrale applicazione, nei confronti del personale e dei collaboratori eventualmente utilizzati, di condizioni giuridico-economiche conformi ai contenuti dei contratti collettivi nazionali e/o accordi locali di settore, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere.
2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al personale/collaboratori eventualmente utilizzati, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti sportivi.
4. Si applicano per quanto compatibili con la presente concessione, i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 - Tariffe e introiti

1. L'uso degli impianti da parte di terzi è soggetto al pagamento delle tariffe d'uso.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.
3. Le tariffe per le concessioni d'uso del palazzetto sono stabilite dal Comune di Castel Bolognese.
4. Le tariffe per le concessioni d'uso della piscina sono stabilite direttamente dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate.

Art. 10 – Servizio bar

1. Nelle strutture sono presenti servizi bar/ristoro con licenza di somministrazione

alimenti e bevande ex art. 4 c. 3 della L.R. 14/03.

2. Il Concessionario dovrà procedere alla intestazione delle licenze esistenti per il periodo della concessione.
3. E' consentito l'affidamento a terzi del bar della Piscina comunale.

Art. 11 - Pubblicità

1. Il Concessionario ha facoltà di collocare negli impianti materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi.
2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.
3. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

Art. 12 - Omologazioni sportive

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti sugli impianti, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario. Per il Palazzetto sono esclusi gli oneri che comportino opere di manutenzione straordinaria.

Art. 13 - Norme di sicurezza

1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è tenuto al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI redatto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera "B" alla presente convenzione per farne parte integrante.
2. Il Concessionario è considerato titolare degli impianti ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Le principali obbligazioni in materia di sicurezza sono:
 - individuazione di un proprio responsabile della sicurezza degli impianti, qualificato ai sensi della vigente normativa;
 - predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
 - predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
 - verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio;
 - conseguimento e intestazione del certificato di prevenzione incendi.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e altra normativa vigente in materia di sicurezza di impianti sportivi.
4. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario e risultano integralmente compensati dalla specifica voce contenuta nel DUVRI non soggetta a ribasso.

Art. 14 - Report e statistica

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno e al termine della concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare all'Amministrazione un report relativo alla conduzione degli impianti nell'anno sportivo precedente contenente, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:
 - numero di concessioni d'uso rilasciate a terzi e numero di ore di utilizzo (su base annuale);
 - elenco attività svolte (ordinarie e straordinarie);
 - stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisandogli interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, defibrillatori, ecc.);
 - interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile;
 - eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al gestore nonché disservizi eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno;
 - numero eventuali sopralluoghi AUSL svolti presso gli impianti e relativi verbali, relazione sulla situazione igienico - sanitaria del medesimo;
 - bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e conseguite nella gestione.
2. Per proprie esigenze, l'Amministrazione può chiedere in qualsiasi momento report parziali e/o specifici per settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante la gestione, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da questi rispettivamente sostenute o conseguite.

Art. 15 - Direttore dell'esecuzione

1. L'Amministrazione, prima dell'esecuzione della convenzione, provvederà alla nomina del direttore dell'esecuzione.
2. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione impartisce al concessionario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base

dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dal concessionario per avvenuta conoscenza. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

4. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.

5. Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in quanto compatibili.

Art. 16 - Termine per la stipulazione della convenzione

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della convenzione ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo ipotesi di differimento concordata con l'aggiudicatario. Si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della concessione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, esclusivamente nelle ipotesi indicate dall'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. La formalizzazione della convenzione con il concessionario risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.

4. Nel caso di cui al comma 2, la convenzione deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

Art 17 – Consegna del servizio e avvio dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del responsabile del procedimento, dopo che la convenzione è divenuta efficace, dà avvio all'esecuzione della concessione, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora il concessionario non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

2. L'avvio dell'esecuzione della convenzione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula della convenzione. In tale occasione il direttore dell'esecuzione rediga apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e impianti dove si svolgerà l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Art. 18 - Durata

1. La durata della concessione regolata dalla presente convenzione decorre dal 01.09.2019 al 31.08.2024.

2. Alla data del 31.08.2024, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora.
3. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione del concessionario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme al concessionario.
4. La convenzione potrà cessare anche prima del termine finale di scadenza previsto dal presente articolo, previo accordo in tal senso delle parti e secondo modalità concordate dalle parti stesse, tali da garantire la continuità del servizio.
5. È facoltà dell'Amministrazione rinnovare la concessione per altri 5 anni.
6. E' comunque vietato il rinnovo tacito.

Art. 19 – Cessione della convenzione. Subappalto

1. E' vietata la cessione della convenzione.
2. Alla cessione di azienda e agli atti di trasformazione o scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. Possono essere affidate in subappalto le seguenti attività: conduzione degli impianti tecnologici, servizi manutentivi e di pulizia, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara con specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Trova applicazione l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. Al pagamento del subappaltatore è tenuto esclusivamente il concessionario.
4. In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla convenzione, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della convenzione.
5. Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, il concessionario dovrà depositare presso l'Amministrazione il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010.
6. Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

Art. 20 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente convenzione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7922766953.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione della concessione, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

8. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e

successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Art. 21 - Corrispettivo annuo

1. In base a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è previsto a favore del concessionario la corresponsione di un'anticipazione. Per la presente concessione l'anticipazione è di € pari al 20% dell'importo quinquennale del corrispettivo offerto in sede di gara.
2. L'erogazione dell'anticipazione è in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3 e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. Ai fini del recupero dell'anticipazione, il primo anno non verrà corrisposto al concessionario il corrispettivo annuale.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
4. IL concessionario decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. A fronte delle prestazioni a carico del Concessionario derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione si obbliga ad erogare al Concessionario un corrispettivo annuo complessivo di € _____ + IVA oltre agli oneri di sicurezza definiti in sede di affidamento.
6. L'Amministrazione liquiderà il corrispettivo annuale, quale prezzo della concessione, comprensivo degli oneri della sicurezza, in due rate di uguale importo su presentazione, al 30 aprile e al 30 ottobre di ciascun anno di durata della presente convenzione, di regolari fatture vistate dal Responsabile del competente Settore.
7. Nel caso di anticipazione della scadenza naturale della presente convenzione, per periodi di gestione inferiori a dodici mesi il corrispettivo verrà ridotto in misura corrispondente ai mesi di effettiva gestione.
8. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi alla concessione in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*):

9. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.
10. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
11. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'URF - P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
12. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo al concessionario, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune di Castel Bolognese. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972"**.
13. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Amministrazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente alla concessione in oggetto è il **Servizio Cultura e Sport – COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE** Piazza Bernardi 1 – C.F. e P.I. 00242920395 - 48014 CASTEL BOLOGNESE. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
FOHF7P	Comune di Castel Bolognese, Servizio Cultura e Sport, Piazza Bernardi, 1 - 48014 Castel Bolognese (Ra), c.f. e p.i.	Benedetta Diamanti

14. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG 7922766953**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

15. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
16. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Amministrazione; pertanto, nelle fatture da inviare all'Amministrazione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**
17. Ai fini dei pagamenti come sopra precisati l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase della concessione. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

Art. 22 – Responsabilità e garanzia assicurativa

1. Il concessionario è responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità dell'Amministrazione.

A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi l'Amministrazione, con un massimale minimo di € 5.000.000,00, da rinnovarsi annualmente per l'intera durata della convenzione.

Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio.
2. Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche, adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo.
3. L'Amministrazione assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà degli impianti.
4. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico del concessionario:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 23 – Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo degli impianti sportivi o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'uso degli impianti e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.
4. Il Concessionario è tenuto inoltre ad agevolare e a supportare gli interventi degli operatori della forza pubblica, dei servizi sanitari, dei vigili del fuoco nelle manifestazioni con ingresso di pubblico.

Art. 24 – Cauzione definitiva

1. Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza della convenzione sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione della convenzione, il concessionario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e per l'eventuale pagamento delle penali.

9 Potrà essere richiesto al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sull'importo del corrispettivo da corrispondere al concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Penalità

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione applicherà penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività e al danno arrecato.

2. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione scritta al Concessionario da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'Amministrazione addebita l'ammontare della penale sul corrispettivo annuale successivo alla contestazione della penale e, ove non possibile, si avvale della cauzione.

4. E' fatto salvo l'obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati l'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.

5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 26, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 26 – Risoluzione, Revoca d'ufficio della convenzione

1. L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con incameramento integrale della garanzia definitiva e fatti salvi gli eventuali maggiori

danni, nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di sub concessione della gestione degli impianti di cui all'art. 2 comma 2;
- b) intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture degli impianti, senza specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione;
- c) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui all'art. 34;
- e) tre violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
- f) casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 24;
- h) ulteriori ipotesi di legge.

2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede e in ogni caso in cui il Direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti del Concessionario concretano un grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al Responsabile del procedimento, una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Concessionario. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal Concessionario, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione, con apposito provvedimento del Dirigente competente, dispone la risoluzione della convenzione.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni della convenzione, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario; qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, con apposito provvedimento del Dirigente competente, risolve la convenzione fatto salvo il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

6. La risoluzione della convenzione viene disposta con determinazione del Dirigente competente. Il Responsabile del procedimento comunica al Concessionario la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

7. Con la risoluzione della convenzione sorge nella committenza il diritto di concedere a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. La concessione a terzi viene notificata al Concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Ai sensi dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. È fatto salvo il diritto di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di revoca dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al concessionario, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di revoca, si applicano i commi 4 e 6 dell'art. 176, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Sospensione dell'esecuzione della convenzione

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto della convenzione si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, in quanto compatibili.

Art. 28 - Attività di controllo per la corretta esecuzione

1. L'attività di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 23 è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

2. In ogni caso le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a quanto richiesto nella convenzione ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;

d) l'adeguatezza della reportistica di cui al precedente art.14;

e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il controllo può essere effettuata anche a campione qualora non sia possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali.

4. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del responsabile del procedimento delle penali inserite nella convenzione ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

5. Ai controlli deve essere invitato il concessionario e un rappresentante

dell'Amministrazione. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

6. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Art. 29 – Modifiche della convenzione in corso

1. Le modifiche della concessione in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
 - a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
 - b) il 10% del valore della concessione iniziale.

In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.

Art. 30 – Verifica finale e certificato di regolare esecuzione

1. Al termine della durata complessiva della concessione come indicato al precedente art. 2, si darà luogo da parte dell'Amministrazione alla verifica diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dalla convenzione siano state esperite in conformità della convenzione di concessione e delle condizioni offerte in sede di gara, a mezzo di Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni della concessione.
3. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con il Concessionario della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. La verifica finale è avviata dall'Amministrazione entro dieci (10) giorni ed è conclusa non oltre quarantacinque (45) giorni, dall'ultimazione della prestazione come certificata dal direttore dell'esecuzione .
4. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi della convenzione, l'indicazione del Concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale, la certificazione di regolare esecuzione.
5. E' fatta salva la responsabilità del Concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.31 - Svincolo della cauzione

1. Il Responsabile del procedimento, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, procederà, previa deduzione delle eventuali penali, e verifica del DURC, allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario.

Art.32 Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Castel Bolognese dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, pre-contrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

2. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

3. Il titolare del trattamento dei dati relativi all'affidamento degli impianti e alle procedure ad esso connesse, è l'Amministrazione, e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione Economica.

4 Il trattamento dei dati derivanti dall'attività di gestione degli impianti è il Concessionario, e responsabile del trattamento è il legale rappresentante della stessa.

Art. 34 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, al concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Amministrazione **ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione** e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 35 - Domicilio legale

1. Agli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

Art. 36 - Foro competente

1. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della convenzione, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Amministrazione .

Art. 37 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si farà riferimento:
 - alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018;
 - al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 38 - Oneri fiscali e spese

1. Si dà atto fra le parti che le spese derivanti dalla presente convenzione, inerenti e conseguenti, comprese quelle bancarie e postali, e di eventuale registrazione, sono poste a carico del Concessionario. La convenzione verrà sottoscritta in modalità elettronica.

39 - Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A) - Planimetria;
 - Allegato B) - DUVRI.